Centro Interuniversitario di Ricerca su Robotics and Autonomous Systems in Emergency Scenarios (RASES)

TRA

L'Università degli Studi di Genova, rappresentata dal rettore pro-tempore Prof. Paolo COMANDUCCI, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del consiglio di amministrazione del 18.12.2019

E

École Centrale de Nantes rappresentata dal direttore pro-tempore prof. Marc RENNER, debitamente autorizzato a firmare il presente atto

PREMESSO CHE

- l'Università di Genova, in particolare il dipartimento di informatica, bioingegneria, robotica e ingegneria dei sistemi (DIBRIS) e il dipartimento di ingegneria meccanica, energetica, gestionale e dei trasporti (DIME), svolge attività di ricerca a livello nazionale e internazionale nel campo della robotica e dei sistemi autonomi (sotto i diversi aspetti della progettazione e realizzazione meccanica ed elettronica, elaborazione dei dati sensoriali e metodi di stima, pianificazione e controllo del movimento, rappresentazione della conoscenza), oltre a vantare comprovate competenze per quanto riguarda la pianificazione e la gestione delle emergenze legate ai rischi di origine naturale. In tali ambiti, il DIBRIS e il DIME hanno maturato una notevole esperienza nell'ambito di numerosi progetti di ricerca locali, nazionali ed europei, come documentato dai numerosi

lavori di ricerca pubblicati. Nell'ambito specifico della robotica e dei sistemi autonomi per l'intervento in tempo reale in scenari post-terremoto, il DIBRIS vanta negli ultimi anni collaborazioni con il dipartimento di fisica e scienze della terra dell'Università di Messina e l'istituto di acustica e sensoristica "Orso Mario Corbino" del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), in particolare per la realizzazione e l'impiego di squadre di velivoli autonomi per il monitoraggio e di sistemi intelligenti indossabili per il personale coinvolto nelle operazioni di soccorso;

- l'École Centrale de Nantes, tramite l'unità di ricerca robotica del LS2N Laboratory (Nantes Laboratory of Digital Sciences) cui partecipa in collaborazione con l'Università di Nantes, l'IMT Atlantique e il Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), svolge attività di ricerca a livello nazionale e internazionale nel campo della robotica (sotto i diversi aspetti della pianificazione e controllo del movimento, esplorazione e creazione di mappe, coordinamento di squadre, progettazione e realizzazione meccanica). In tali ambiti, l'unità di ricerca robotica del LS2N Laboratory ha maturato una notevole esperienza nell'ambito di numerosi progetti di ricerca locali, nazionali ed europei, come documentato dai numerosi lavori di ricerca pubblicati. Nell'ambito specifico della robotica e dei sistemi autonomi per l'intervento in tempo reale in scenari post-terremoto, l'unità di ricerca robotica del LS2N Laboratory è stata coinvolta nella realizzazione e messa in servizio di squadre di robot cooperanti per l'esplorazione e il monitoraggio del territorio, tra cui

velivoli autonomi e robot modulari "snake-like" per l'ispezione di	
macerie;	
- l'Università di Genova e l'École Central de Nantes hanno collabo-	
razioni in atto per quanto riguarda la didattica in campo robotico	
tramite EMARO, European Master on Advanced Robotics, un	
corso di Master integrato condotto da tre Università Europee e tre	
Università in Asia: École Centrale de Nantes - France (coordina-	
tore), Warsaw University of Technology - Poland, Università di Ge-	
nova - Italia, Asian Institute of Technology - Thailand, Faculty of	
Science and Technology in Keio University - Japan, Shanghai Jiao	
Tong University - China. A tale collaborazione si affiancano colla-	
borazioni sul piano della ricerca, che vedono l'Università di Genova	
e l'École Central de Nantes coinvolte nella realizzazione di <i>robot</i> e	
sistemi autonomi per l'intervento in tempo reale in scenari post-ter-	
remoto;	
- Vista la convenzione tra Università di Genova ed École di Nantes,	
stipulata in data 21.11.2014 fino al 20.11.2019;	
- Visto l'interesse delle università suddette a collaborare nella ricerca	
scientifica inerente alla realizzazione e impiego di robot e sistemi	
autonomi per l'intervento in tempo reale in scenari di emergenza;	
ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 del DPR 11.7.1980, n. 382 e dello	
Statuto dell'Università degli studi di Genova, sede amministrativa del	
centro, si conviene e si stipula quanto segue:	
Art. 1 - Rinnovo	

1. Tra le Università indicate in epigrafe è rinnovato, per la durata pre-

cisata all'art. 13, il centro interuniversitario Robotics and Autonomous Systems in Emergency Scenarios (RASES), nel seguito indicato con il termine di centro, regolato dai seguenti articoli. 2. Sono promotori del centro e suoi iniziali aderenti i docenti delle Università convenzionate riportati nell'allegato A. Art. 2 – Finalità 1. Il centro è istituito con compiti esclusivi di ricerca e collaborazione scientifica nel campo della robotica e dei sistemi autonomi in scenari di emergenza. In particolare, nel rispetto delle competenze degli organi di governo delle università aderenti, il centro: - coordina, promuove e sostiene iniziative di ricerca scientifica riguardanti lo sviluppo e utilizzo di *robot* e sistemi autonomi in grado di operare in scenari di emergenza, con particolare riferimento al monitoraggio, alla gestione pre-operativa e agli interventi in tempo reale; - promuove il dibattito scientifico e le relative pubblicazioni, e offre adeguato supporto alla didattica in materia; - opera e mette a disposizione degli aderenti al centro competenze e attrezzature (presso le varie sedi) anche nel quadro delle collaborazioni di cui al capoverso precedente; - stimola iniziative di collaborazione interdisciplinare con altri dipartimenti e strutture universitarie, con organismi di ricerca nazionali ed internazionali, con unità operative di ricerca istituite presso enti pubblici e privati; - organizza corsi, seminari, attività e corsi di aggiornamento e formazione, convegni di studio e iniziative di divulgazione scientifica

4

nei suddetti ambiti disciplinari, nel rispetto della normativa vigente; - istituisce premi o borse di ricerca per il raggiungimento degli scopi del centro, nel rispetto della normativa vigente, purché i finanziamenti siano specificamente destinati a tale scopo dal finanziatore; - favorisce il trasferimento tecnologico verso le imprese, attraverso l'elaborazione di progetti di ricerca e sviluppo congiunti e mediante appositi contratti. Art. 3 – Sede del centro 1. Il centro ha sede, ai soli fini amministrativi, presso l'Università degli studi di Genova – dipartimento di informatica, bioingegneria, robotica e ingegneria dei sistemi (DIBRIS), che si è reso a ciò disponibile, cui afferiscono professori e ricercatori aderenti al centro. Il DIBRIS supporta la gestione amministrativa e contabile del centro con le risorse umane e strumentali in dotazione. 2. La sede amministrativa può essere variata previo accordo di tutte le Università convenzionate. 3. Le attività del centro si svolgono presso le sedi delle università convenzionate, secondo i programmi approvati dal consiglio scientifico, avvalendosi a tale scopo delle attrezzature e del personale dei dipartimenti cui afferiscono gli aderenti al centro, previo accordo con i medesimi. 4. Il rettore dell'Università degli Studi di Genova, sede amministrativa del centro, ha la rappresentanza legale del centro per gli atti inibiti al direttore del centro, nei limiti di quanto disposto dal regolamento per

l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Ateneo genovese.

Art. 4 – Personale aderente al centro e collaboratori. Adesioni e recessi

- 1. Al centro possono aderire professori e ricercatori appartenenti alle Università convenzionate, che svolgono ricerca scientifica nei settori di interesse del centro, previo parere favorevole del consiglio del dipartimento cui afferiscono. La domanda di adesione è inoltrata al direttore e da questi trasmessa al consiglio scientifico, il quale ne delibera l'accettazione. Dell'accoglimento di tali domande dovrà essere data tempestiva comunicazione ai rettori delle università di appartenenza dei richiedenti.
- 2. L'eventuale collaborazione di personale universitario tecnico-amministrativo, di assegnisti di ricerca e dottorandi di ricerca, necessaria allo svolgimento dei programmi di ricerca, è disposta dal consiglio scientifico, acquisito il consenso dell'interessato e previa delibera favorevole della struttura di appartenenza del personale stesso.
- 3. Possono collaborare alle attività del centro, previa delibera della rispettiva struttura di appartenenza e del consiglio scientifico, assegnisti di ricerca, borsisti, specializzandi, dottorandi di ricerca, ricercatori, docenti ed altro personale di enti di ricerca e/o strutture pubbliche o private, nel rispetto della vigente normativa.
- 4. Qualora il centro si avvalga dell'opera di personale esterno alle Università convenzionate, il direttore è tenuto a far contrarre idonee polizze assicurative, secondo quanto previsto dall'art. 19. 5.

I professori e ricercatori che intendono recedere dal centro presentano al direttore, a mezzo di lettera raccomandata, dichiarazione di recesso.

Il direttore sottopone la richiesta al consiglio scientifico per la relativa presa d'atto e le conseguenti deliberazioni, ivi inclusa la destinazione di eventuali contratti e finanziamenti di cui sia titolare il recedente. Qualora il recesso di un professore o ricercatore, unico aderente di un Ateneo, comporti il recesso dell'Ateneo stesso, si applica l'art. 13 commi 3 e 4 della presente convenzione.

Art. 5 - Organi del centro

- 1. Sono organi del centro:
- a) il Consiglio scientifico;
- b) il Direttore.

Art. 6 - Consiglio scientifico

- 1. Il consiglio scientifico è l'organo di indirizzo, di programmazione e di deliberazione delle attività del centro.
- 2. Il consiglio scientifico è composto da n. 2 (DUE) rappresentanti per ciascuna università convenzionata, di cui uno con funzioni di responsabile della locale sezione scientifica, nominati dai rettori su proposta dei rispettivi aderenti e al loro interno.
- 3. Il consiglio scientifico resta in carica per un triennio. Il mandato dei suoi membri è rinnovabile.
- 4. Il consiglio scientifico esercita le seguenti attribuzioni:
- a) elegge al proprio interno il direttore;
- b) approva il programma triennale di sviluppo del centro, definendo le linee di indirizzo e traducendole in appositi programmi di ricerca, e delibera, su proposta del direttore, il piano annuale di attività del centro, anche per quanto attiene i correlati profili economici e finanziari;

c) approva la relazione annuale sulle attività svolte, predisposta dal di-	
rettore sulla base della documentazione relativa all'attività scientifica	
prodotta dai responsabili delle attività di ricerca;	
d) approva, per quanto di competenza, i documenti contabili correlati	
alla programmazione predisposti dal responsabile amministrativo (se-	
gretario amministrativo del dipartimento di supporto amministrativo-	
contabile) ed allocati con idoneo titolo all'interno della proposta di	
budget economico e degli investimenti del dipartimento di supporto	
amministrativo-contabile. Autorizza le spese eccedenti il limite del po-	
tere ordinatorio di spesa del competente dirigente e svolge i compiti	
previsti dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e	
la contabilità e dagli indirizzi dei relativi organi di governo;	
e) approva i contratti di ricerca e le convenzioni con soggetti pubblici	
o privati, nazionali o internazionali, comprese le pubbliche ammini-	
strazioni centrali e locali, negli ambiti di pertinenza del centro, nel ri-	
spetto del pertinente regolamento dell'Università degli studi di Ge-	
nova, le richieste di finanziamento e, d'intesa con i dipartimenti, even-	
tuali modifiche relative alle modalità di utilizzo delle risorse diparti-	
mentali deliberate in sede di stipula iniziale;	
f) delibera gli indirizzi per l'amministrazione dei fondi del centro e di-	
spone sulla utilizzazione delle attrezzature acquistate dal centro o al	
medesimo concesse in uso, nel rispetto delle disposizioni del regola-	
mento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'università	
sede amministrativa del centro;	
g) delibera sulle richieste di nuove adesioni al centro e prende atto delle	

dichiarazioni di recesso;	
h) approva l'eventuale regolamento di funzionamento del centro per	
gli aspetti non disciplinati dalla presente convenzione, nel rispetto delle	
norme vigenti;	
i) approva la proposta di rinnovo del centro per il quinquennio succes-	
sivo, da sottoporre alla deliberazione degli organi di governo degli Ate-	
nei convenzionati;	
j) approva la proposta di scioglimento anticipato del centro, da sotto-	
porre alla deliberazione degli organi di governo degli Atenei conven-	
zionati;	
k) delibera su altri argomenti sottoposti al suo esame dal direttore o da	
almeno un quarto dei suoi componenti.	
5. Il consiglio scientifico è convocato dal direttore in seduta ordinaria	
di norma ogni 6 (SEI) mesi. Esso si riunisce in seduta straordinaria per	
iniziativa del direttore o quando ne faccia richiesta motivata almeno un	
quarto dei componenti. In caso di impedimento o assenza del diret-	
tore, il consiglio scientifico è convocato e presieduto dal vicedirettore	
o, se questi non è stato nominato, dal decano. Alle riunioni è ammessa	
la partecipazione anche in videoconferenza e comunque attraverso	
modalità che consentano l'identificazione certa dei partecipanti ed	
un'effettiva interazione tra i componenti del consiglio scientifico.	
6. La convocazione è fatta dal direttore per iscritto almeno 5 (CIN-	
QUE) giorni prima della data fissata per la riunione, con indicazione	
degli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza, il con-	
siglio scientifico può essere convocato con almeno 24 (ventiquattro)	

ore di preavviso, con mezzi adeguati alle circostanze. 7. Il direttore è tenuto ad inserire all'ordine del giorno gli argomenti la cui discussione sia stata richiesta da almeno un quarto dei membri del consiglio scientifico. 8. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto, escludendo dal computo gli assenti giustificati; le delibere sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del direttore o, in sua mancanza, di chi presiede la seduta. 9. Il responsabile amministrativo, segretario amministrativo del dipartimento di supporto amministrativo del centro, svolge di norma le funzioni di segretario verbalizzante. 10. È facoltà del direttore indire una riunione estesa a tutti i professori e i ricercatori aderenti al centro per una ricognizione dell'attività scientifica svolta e programmata dal centro. Art. 7 – Il direttore 1. Il direttore del centro rappresenta il centro. 2. Il direttore del centro è eletto dal consiglio scientifico tra i professori e i ricercatori di ruolo facenti parte del Consiglio stesso. La votazione è valida se vi ha preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. È eletto colui che riporta il maggior numero di voti. 3. Il direttore dura in carica un triennio rinnovabile. 4. Al termine del mandato e nei casi in cui il direttore si dimetta o cessi di far parte del centro o sia impedito all'esercizio delle sue funzioni per un periodo superiore a sei mesi il decano provvede a indire nuove

10

elezioni, da svolgersi entro 2 mesi, svolgendo le attività di ordi-	
naria amministrazione qualora non sia stato nominato un vicedi-	
rettore.	
5. Il direttore svolge le seguenti funzioni:	
a) fermo restando quanto previsto all'art. 6, comma 9, all'inizio del pro-	
prio mandato, nomina, di concerto con il competente dirigente, tra il	
personale amministrativo del Dipartimento di supporto, il segretario	
verbalizzante, il quale mantiene tale incarico per almeno un anno. In	
caso di assenza del segretario verbalizzante, il Presidente affida lo svol-	
gimento delle funzioni di segretario verbalizzante ad un componente	
del consiglio scientifico limitatamente alla seduta di cui trattasi. Il re-	
sponsabile amministrativo, segretario amministrativo del dipartimento	
di supporto amministrativo del centro, partecipa secondo la sua dispo-	
nibilità o tramite un suo delegato, alle riunioni del consiglio scientifico;	
b) convoca e presiede il consiglio scientifico e cura l'esecuzione delle	
relative delibere;	
c) vigila sull'osservanza della convenzione e della normativa vigente;	
d) sottopone all'approvazione del consiglio scientifico il programma	
triennale di sviluppo, il piano annuale di attività, i documenti contabili	
correlati alla programmazione e la relazione scientifica consuntiva an-	
nuale del centro;	
e) svolge i compiti previsti dal regolamento per l'amministrazione, la	
finanza e la contabilità dell'Ateneo sede amministrativa e dagli indirizzi	
dei relativi organi di governo, e stipula, insieme al responsabile scien-	
tifico, i contratti attivi;	

f) garantisce agli aderenti e ai collaboratori la disponibilità dei beni e dei servizi necessari allo svolgimento delle attività istituzionali del centro; g) nomina il vicedirettore all'interno dei rappresentanti del consiglio scientifico che lo sostituisce in caso di assenza o temporaneo impedimento; h) esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dalla normativa vigente. Art. 8 - Sezioni scientifiche 1. Presso ogni Ateneo convenzionato opera una sezione scientifica del centro cui è preposto un responsabile scelto tra gli aderenti al centro. Il responsabile, designato dal relativo rettore, su proposta dei componenti della sezione stessa, svolge sia le funzioni di responsabile della sezione sia le funzioni di rappresentante nell'ambito del consiglio scientifico. 2. Il responsabile della sezione scientifica è responsabile per i beni inventariabili acquistati dal centro o al medesimo concessi in uso che siano allocati presso la sezione scientifica dell'Ateneo aderente alla presente convenzione, in solido con il consegnatario dei beni inventariabili presso il dipartimento di supporto amministrativo-contabile del centro. Art. 9 - Gestione amministrativa e finanziamenti

1. Il centro non ha autonomia amministrativa e gestionale e patrimo-

niale ed è privo di un proprio budget economico e degli investimenti.

Il centro ha autonomia negoziale per la stipula di contratti attivi.

Esso non dispone di organico e non ha dotazione (quota di fondo di finanziamento ordinario), opera mediante risorse finanziarie provenienti dallo svolgimento della propria attività, anche di *fund raising* e di valorizzazione e sfruttamento commerciale dei diritti di proprietà intellettuale e industriale, attraverso la partecipazione - per il tramite dell'Università di Genova - a *spin off* accademici e ad imprese ad elevato contenuto innovativo e tecnologico (*startup*), dai Ministeri, da Enti pubblici o privati sia nazionali che internazionali e da finanziamenti eventualmente concessi su base facoltativa dagli Atenei convenzionati, finalizzati al raggiungimento dei propri obiettivi.

- 2. I fondi assegnati al centro in forma indivisa e relativi ad iniziative comuni affluiscono all'università sede amministrativa, con vincolo di destinazione al centro, e sono gestiti secondo le disposizioni del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità della sede amministrativa.
- 3. I finanziamenti, su proposta o con il consenso del consiglio scientifico del centro, possono essere versati alle singole università convenzionate e gestiti direttamente dalle stesse, con destinazione vincolata a favore delle attività di ricerca del centro, e sono gestiti secondo le disposizioni dei relativi regolamenti per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
- 4. Le attività effettuate in virtù di contratti e convenzioni stipulati con enti pubblici e privati sono di norma svolte secondo quanto previsto dal regolamento dell'Ateneo sede amministrativa del centro. Per le quote di competenza delle sezioni delle sedi consorziate si applica il

Regolamento dell'Ateneo al quale confluiscono.

5. La gestione amministrativo-contabile del centro si riconduce, oltre che alle previsioni della n. 240/2010, del d.lgs 27.1.2012, n. 18 e degli altri decreti legislativi attuativi in tema di contabilità economico-patrimoniale, analitica e di bilancio unico, ai principi di equilibrio finanziario e di stabilità e sostenibilità economiche. Dalla gestione finanziaria del centro non può risultare un deficit finanziario né un disavanzo amministrativo; eventuali recuperi di crediti, causati da fattori esterni al centro, che si dovessero rendere necessari, saranno discussi e deliberati dal consiglio scientifico.

Art. 10 - Gestione patrimoniale

- 1. Il centro non ha autonomia patrimoniale. I beni acquistati dal centro o al medesimo concessi in uso sono inventariati presso le università aderenti in cui sono allocati, nonché riportati, a titolo ricognitivo, con l'indicazione della sede di allocazione fisica, nei registri inventariali unitari tenuti dal dipartimento di supporto amministrativo—contabile del centro secondo le disposizioni della legge n. 240/2010 e dei decreti legislativi attuativi in tema di contabilità economico-patrimoniale e bilancio unico, nonché del regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell'Ateneo sede amministrativa.
- 2. Il consegnatario dei beni inventariabili presso il dipartimento di supporto-amministrativo-contabile del centro è anche consegnatario e responsabile della custodia dei beni inventariati acquisiti dal centro o al
 medesimo concessi in uso. Per i beni inventariati allocati presso
 la sezione scientifica di altro Ateneo, è responsabile, in solido con la

suddetta figura, anche il responsabile della sezione scientifica locale dell'Ateneo convenzionato.

- 3. Annualmente, al termine dell'esercizio finanziario, il consegnatario dei beni inventariati presso il dipartimento di supporto amministrativo-contabile del centro aggiorna i registri unitari dei beni inventariabili acquisiti dal centro o al medesimo concessi in uso, indicandone la posizione (sede di allocazione fisica dei beni).
- 4. In sede di scioglimento, anche anticipato, del centro o di recesso di Atenei, gli organi di governo degli Atenei convenzionati, su proposta del consiglio scientifico, deliberano la destinazione dei beni acquisiti dal centro, tenendo conto delle esigenze della ricerca scientifica e della sede presso cui i singoli beni sono utilizzati.

Art. 11 – Obblighi informativi

1. Annualmente, dopo l'approvazione del bilancio di esercizio dell'Università degli Studi di Genova, il dipartimento di supporto amministrativo-contabile, sede amministrativa del centro, trasmette al consiglio scientifico un rapporto in forma abbreviata sulla relativa situazione economico-patrimoniale, corredato da una relazione sintetica sull'attività scientifica svolta dal centro, predisposta dal relativo direttore. Sarà cura del consiglio scientifico, tramite i suoi rappresentanti, inoltrare la predetta documentazione agli Atenei Convenzionati.

Art. 12 - Valutazione periodica

1. L'attività svolta nel centro da un aderente dell'Ateneo è riferita, ai fini di valutazione del docente, al dipartimento di relativa afferenza secondo la normativa vigente.

2. Il centro può essere soggetto a una valutazione periodica interna, di natura scientifica ed economica, da parte degli Atenei convenzionati, al fine della relativa prosecuzione.

Art. 13 - Durata, recesso e rinnovo

- 1. La presente convenzione è stipulata con firma autografa, entra in vigore dal 21.11.2019 (giorno successivo alla scadenza della precedente convenzione) e ha validità di 5 anni, fino al 20.11.2024; è rinnovabile con accordo scritto tra le parti approvato dai competenti organi accademici, previa valutazione dell'attività scientifica svolta dal centro nel quinquennio, su proposta del consiglio scientifico.
- 2. Ciascuna università contraente può recedere dalla convenzione, dandone comunicazione al direttore del centro tramite raccomandata con avviso di ricevimento oppure tramite posta elettronica certificata (PEC) almeno tre mesi prima della fine dell'esercizio finanziario.
- 3. L'università recedente è comunque responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso il centro e verso terzi, che risultino pendenti al momento della ricezione della comunicazione di recesso.
- 4. Il direttore sottopone la dichiarazione di recesso alla presa d'atto del consiglio scientifico. Il recesso ha comunque efficacia dalla data di avvenuto assolvimento delle obbligazioni in corso di cui al comma 3.
- 5. In caso di recesso, le attrezzature del centro acquisite con risorse provenienti da più Atenei convenzionati o da enti non aderenti alla convenzione ed eventuali fondi residui saranno attribuiti secondo le deliberazioni degli organi di governo degli Atenei convenzionati, su proposta del consiglio scientifico.

Art. 14 - Scioglimento del centro	
1. Il centro si scioglie:	
a) per scadenza del termine della convenzione;	
b) anticipatamente per il conseguimento delle sue finalità, accertato e	
valutato dal consiglio scientifico;	
c) anticipatamente, su proposta del consiglio scientifico;	
d) anticipatamente, per il venir meno della pluralità degli Atenei ade-	
renti (riduzione a uno degli Atenei interessati);	
e) anticipatamente, per sopravvenuti impedimenti di funzionamento,	
dovuti a gravi e persistenti motivi.	
2. Lo scioglimento anticipato per le cause di cui alle lettere b), c) ed e)	
è deliberato dagli organi di governo degli Atenei convenzionati, su pro-	
posta del consiglio scientifico del centro, approvata col voto favore-	
vole della maggioranza assoluta dei relativi componenti.	
Lo scioglimento anticipato per la causa di cui alla lettera d) è accertato	
unilateralmente dall'Ateneo sede amministrativa e formalizzato con	
deliberazione dei relativi organi di governo e successivo provvedi-	
mento del relativo rettore.	
Lo scioglimento anticipato per la causa di cui alla lettera e) può essere,	
altresì, disposto unilateralmente, previa verifica della sussistenza dei	
presupposti, con deliberazione degli organi di governo dell'Ateneo	
sede amministrativa e successivo provvedimento del relativo rettore.	
3. Nessun nuovo impegno o nuovo contratto potrà essere assunto	
dopo la proposta del consiglio scientifico di scioglimento del	
centro o dopo la delibera degli organi di governo dell'Ateneo sede	

amministrativa che ha accertato e formalizzato oppure disposto lo scioglimento del centro e l'avvio della relativa liquidazione.

Nel periodo di liquidazione sono esclusivamente portate a termine le

obbligazioni e le pendenze in corso, disposti il trasferimento delle ri-

sorse finanziarie e strumentali e il passaggio delle consegne.

- 4. Al verificarsi della causa di scioglimento naturale o anticipato del centro il direttore e il responsabile amministrativo (segretario amministrativo del dipartimento di supporto amministrativo del centro) rimettono tempestivamente al rettore e al direttore Generale della sede amministrativa i risultati della gestione scientifica e amministrativo-contabile del centro. In presenza di obbligazioni o pendenze in corso, esse sono adempiute e portate a termine o ne è definito l'eventuale trasferimento ad altra struttura, con le doverose cautele verso i terzi interessati.
- 5. In caso di scioglimento anticipato, entro sei mesi dalle deliberazioni degli organi di governo degli Atenei convenzionati o dalla data indicata nel decreto rettorale di scioglimento anticipato del centro di cui al comma 2, salvo diverso termine disposto dal provvedimento, dovranno essere portate a termine tutte le procedure di liquidazione della gestione scientifica, tecnica e amministrativa.
- 6. Qualora impegni o contratti verso terzi comportino l'esigenza di concludere la liquidazione in un termine superiore rispetto a quello di cui al comma 5, il consiglio scientifico indica le modalità da osservare per onorare gli impegni o i contratti in atto mediante trasferimento degli stessi a struttura disponibile, con le doverose cautele verso i terzi

interessati.

Art. 15 - Destinazione dei beni in seguito a scioglimento

- 1. In caso di scioglimento del centro i beni concessi in uso al centro sono riconsegnati alla struttura concedente.
- 2. I beni acquisiti dal centro sono ripartiti fra le università convenzionate con delibere degli organi di governo degli Atenei convenzionati, su proposta del consiglio scientifico, oppure, ove ricorra il caso, con decreto del rettore della sede amministrativa, sentiti i rettori degli Atenei convenzionati, tenuto conto delle esigenze della ricerca scientifica degli Atenei convenzionati.
- 3. Le risorse finanziarie assegnate in forma indivisa al centro sono ripartite fra le università aderenti, in proporzione al relativo apporto, con le modalità previste dal comma 2, mentre i fondi assegnati in forma divisa ai vari Atenei confluiscono nel patrimonio degli stessi.

Art. 16 - Diritti di proprietà intellettuale

- 1. Per quanto concerne la proprietà intellettuale sviluppata all'interno del centro, il direttore si rifà alla normativa in materia sia per quanto concerne le pubblicazioni scientifiche sia per la proprietà intellettuale che dovesse scaturire grazie a progetti di ricerca implementati all'interno del centro stesso, dando risalto agli Atenei ciascuno per la parte di partecipazione alla produzione della proprietà intellettuale di cui al presente articolo.
- 2. Per la protezione formale dei derivati della proprietà intellettuale, il consiglio scientifico valuta l'opportunità di deposito dei brevetti, su

proposta non vincolante del direttore che interviene solo nei casi di disaccordo fra i ricercatori che hanno contribuito alla produzione che si vuole andare a proteggere, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.

3. In ogni caso, salvo contraria pattuizione, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, è riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascun ricercatore. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa è oggetto di specifica pattuizione all'interno di specifici accordi che riguarderanno anche lo sfruttamento della proprietà intellettuale protetta.

Art. 17 - Riservatezza

- 1. Le università convenzionate si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite dai relativi aderenti al centro e collaboratori, a seguito e in relazione alle attività oggetto del medesimo.
- 2. L'eventuale divulgazione dei dati di cui al punto 1. avviene solo previo accordo scritto da parte del direttore del centro, con l'obbligo di citare la provenienza delle informazioni e l'eventuale progetto di ricerca all'interno del quale è scaturita l'informazione.

Art. 18 - Sicurezza

1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal T.U. sulla sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 e s.m.i., il rettore di ciascun Ateneo convenzionato assume, in veste di relativo datore di lavoro, tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario, degli studenti e dei collaboratori del centro ospitati presso la propria sede di competenza.

2. Al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale che presta la propria opera per conto delle università presso enti esterni, così come di quello di enti che svolgono la loro attività presso le università, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal decreto legislativo 9.4.2008, n. 81 e s.m.i. sono individuati di intesa fra gli enti convenzionati e le singole università, attraverso specifici accordi. Tali accordi devono essere realizzati prima dell'inizio delle attività previste nella convenzione.

Art. 19 - Coperture assicurative

- 1. Ogni università contraente dà atto, per quanto di competenza, che il personale universitario, i collaboratori e gli studenti che svolgono attività presso le sezioni scientifiche del centro sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.
- 2. Ciascuna università contraente, per quanto di propria competenza, si impegna, altresì, ad integrare le coperture assicurative di cui al precedente comma con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate.

Art. 20 - Trattamento dei dati personali

1. Le università contraenti si impegnano reciprocamente al trattamento dei dati relativi all'espletamento delle attività del centro in conformità

al regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e al D.lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia in protezione dei dati personali), come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101.

Art. 21 - Controversie e diritto applicabile

- 1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli Atenei firmatari della presente convenzione nel corso di durata del centro è competente il giudice ordinario del luogo in cui ha sede legale l'università sede amministrativa del centro.
- 2. La presente convenzione e conseguenti rapporti sono disciplinati dalle norme dell'ordinamento giuridico vigente in Italia, nazione in cui ha sede legale l'università sede amministrativa del centro.

Art. 22 - Modifiche alla convenzione

1. Le modifiche alla presente convenzione, ivi incluse le adesioni di altri Atenei al centro, sono deliberate a maggioranza assoluta dal consiglio scientifico e approvate dagli organi di governo delle università convenzionate. Esse sono formalizzate in appositi atti aggiuntivi alla presente convenzione.

Art. 23 - Norme transitorie

- 1. Entro 30 giorni dalla stipula della presente convenzione gli aderenti al centro propongono ai rettori degli Atenei di appartenenza, secondo quanto previsto all'articolo 6, i nominativi delle rispettive rappresentanze nel consiglio scientifico, per la relativa nomina.
- 2. Entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione sono costituiti gli organi del centro.
- 3. Fino alla costituzione degli organi previsti dalla presente conven-

zione, operano gli organi in carica alla data di scadenza della previgente convenzione. Art. 24 – Disposizioni finali 1. Per tutto quanto non disciplinato nella presente convenzione si applicano, in analogia e ove compatibili, le norme statutarie e regolamentari vigenti presso l'Ateneo sede amministrativa del centro. Art. 25 – Registrazione e imposta di bollo 1. La presente convenzione, redatta in un unico originale, si compone di n. 7 fogli (6 + 1 allegato) e sarà registrata in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi dell'articolo 4, tariffa parte II – atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso - del D.P.R. 26.04.1986, n. 131. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta. L'imposta di bollo (articolo 2 della tariffa, allegato A, parte prima, del D.P.R. n. 642/1972), pari a euro 112,00 (centododici), sarà assolta dall'Università sede amministrativa in modo virtuale - giusta autorizzazione dell'Agenzia delle entrate - Ufficio territoriale di Genova 1 n°0216718 - 29-12-2016 – la quale provvederà al pagamento e deterrà l'originale. PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA IL LEGALE RAPPRESENTANTE Prof. Paolo COMANDUCCI PER L'ÉCOLE CENTRAL DE NANTES IL LEGALE RAPPRESENTANTE Prof. Marc RENNER ***

ALLEGATO A

DOCENTI E RICERCATORI INIZIALI ADERENTI E PROMOTORI DEL CENTRO Università degli studi di Genova Dipartimento di Informatica, Bioingegneria, Robotica e Ingegneria dei Sistemi (DIBRIS) Marco Baglietto Giorgio Cannata Fulvio Mastrogiovanni Riccardo Minciardi Nicoletta Noceti Carmine Recchiuto Roberto Sacile Antonio Sgorbissa Enrico Simetti Gianni Viardo Vercelli Alessandro Verri Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica, Gestionale e dei Trasporti (DIME) Dimiter Zlatanov Matteo Zoppi École Central de Nantes Frédéric Boyer Sébastien Briot Stéphane Caro

- Damien Chablat	
- Christine Chevallerau	
- Abdelhamid Chriette	
- Isabelle Fantoni	
- Vincent Frémont	
- Gaëtan Garcia	
- Olivier Kermorgant	

25	